Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore centrale: Verde

11A07712

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 6 giugno 2011.

Istituzione del Comitato paritetico per la Biodiversità, dell'Osservatorio nazionale per la Biodiversità e del Tavolo di consultazione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge del 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente, cui attribuisce specifiche competenze per assicurare, in un quadro organico, la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Vista la legge n. 124 del 14 febbraio 1994, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla diversità biologica (CBD), con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;

Visto in particolare l'art. 6 della CBD, recante «Misure generali per la conservazione e l'uso durevole», che stabilisce che ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità:

- *a)* svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto tra l'altro dei misure stabilite dalla CBD che riguardano la Parte medesima;
- b) integrerà nella misura del possibile e nel modo opportuno, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti:

Visto il decreto prot. GAB/28 del 5 marzo 2010 istitutivo del Comitato nazionale per la biodiversità;

Visto il decreto prot. GAB 113 del 5 luglio 2010 di integrazione della composizione del Comitato nazionale per la biodiversità;

Vista l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'approvazione della Strategia nazionale per la biodiversità;

Considerato che in ordine all'attuazione della Strategia la Conferenza Stato-Regioni è stata individuata quale sede di decisione politica prevedendosi a tal fine l'istituzione di un apposito Comitato paritetico, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che viene altresì prevista l'istituzione di un Osservatorio nazionale per la biodiversità per fornire il necessario supporto scientifico multidisciplinare;

Considerato infine che viene anche prevista l'istituzione di un Tavolo di consultazione con i rappresentanti delle principali associazioni delle categorie economiche e produttive, delle associazioni ambientaliste e in generale dei portatori d'interesse;

Ritenuto di procedere all'istituzione dei suddetti organismi che consentiranno una piena ed efficace attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità;

Vista l'intesa della Conferenza Stato-Regioni (Repertorio n. 44/CSR del 3 marzo 2011) sul presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

- 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato paritetico per la biodiversità per istruire, approfondire e razionalizzare le iniziative, gli atti e i provvedimenti da sottoporre al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, individuata quale sede di decisione politica per quanto attiene all'attuazione e all'aggiornamento la Strategia nazionale per la biodiversità;
- 2. Il Comitato paritetico per la Biodiversità è così composto:

tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;

due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con competenze sull'agricoltura e foreste e sul mare;

due rappresentanti del Ministero per lo sviluppo economico, di cui uno del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e i trasporti;

un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

un rappresentante del Ministero della salute;

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministro Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministro Dipartimento per le politiche comunitarie;

un rappresentante di ciascuna delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.



- 3. Il Comitato paritetico si riunisce almeno una volta l'anno.
- 4. Il Comitato paritetico si organizza al suo interno in sottogruppi in relazione alle materie di cui alle diverse aree di lavoro della Strategia oltre che alle altre esigenze, anche finanziarie, connesse all'attuazione della Strategia nonché per esigenze relative a specifici ambiti territoriali. I sottogruppi riferiscono al Comitato paritetico tramite il Comitato ristretto di cui all'art. 2.
- 5. I rappresentanti del Comitato sono designati dalle rispettive amministrazioni e possono variare in funzione delle esigenze e competenze, dandone preventiva comunicazione alla Segreteria del Comitato, di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

1. Per garantire la massima efficacia operativa all'attività del Comitato paritetico è istituito un Comitato ristretto così composto:

uno dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di Presidente:

uno dei rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

il rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero per lo sviluppo economico;

il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze:

quattro rappresentanti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, individuati a rotazione e secondo un criterio di rappresentatività geografica.

- 2. Il Comitato ristretto promuove le iniziative definite dal Comitato paritetico, coordina le attività dei sottogruppi con il supporto della Segreteria di cui al successivo comma e informa del proprio operato il Comitato paritetico.
- 3. La Direzione per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge le funzioni di segreteria del Comitato paritetico e del Comitato ristretto.

Art. 3.

- 1. È istituito l'Osservatorio nazionale per la biodiversità con il compito di fornire supporto tecnico scientifico multidisciplinare al Comitato paritetico e al Comitato ristretto di cui ai precedenti articoli 1 e 2;
- 2. L'Osservatorio nazionale per la biodiversità è composto da:

due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno svolge le funzioni di Presidente;

un rappresentante dell'ufficio per la biodiversità del Corpo forestale dello Stato;

quattro rappresentanti delle Regioni e Province autonome per i relativi Osservatori o uffici regionali/provinciali per la Biodiversità, individuati a rotazione e secondo un criterio di rappresentatività geografica;

due rappresentanti dei Parchi nazionali;

un rappresentante delle aree marine protette;

due rappresentanti delle altre categorie di aree protette designati su indicazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

tre rappresentanti dell'Istituto superione per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS);

un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, le energie alternative e lo sviluppo economico (ENEA);

un rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);

un rappresentante dell'Accademia italiana di scienze forestali (AISF);

un rappresentante della Società botanica italiana (SBI);

un rappresentante della Società italiana di biologia marina (SIBM);

un rappresentante della Società italiana di ecologia (SItE);

un rappresentante dell'Unione zoologica italiana (UZI);

un rappresentante dell'Accademia nazionale dei lincei:

un rappresentante dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL.

- 3. I rappresentanti nell'Osservatorio sono designati dai rispettivi enti e Istituti di ricerca e possono variare in funzione delle esigenze e competenze, dandone preventiva comunicazione alla Segreteria dell'Osservatorio di cui al successivo comma 5.
- 4. L'Osservatorio può, in funzione di specifiche esigenze relative alle singole aree di lavoro della Strategia nazionale per la biodiversità o ad ambiti territoriali ristretti, costituire al suo interno gruppi di lavoro.
- 5. L'ISPRA svolge le funzioni di segreteria per l'Osservatorio e informa il Comitato ristretto sulle attività tramite la segreteria di cui all'art. 2 comma 3.

Art. 4.

- 1. Per permettere il confronto con i portatori d'interesse da parte del Comitato paritetico è altresì istituito un Tavolo di consultazione con:
- i rappresentanti delle Associazioni di categoria del Consiglio Economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA);
- i rappresentanti delle Associazioni ambientaliste del Consiglio nazionale per l'ambiente.
- 2. Il Tavolo di consultazione viene convocato dal Comitato ristretto di cui all'art. 2 ogni qualvolta si renda necessario un confronto specifico sulle tematiche affrontate nelle aree di lavoro della Strategia nazionale per la biodiversità.



Art. 5.

Per la partecipazione al Comitato e agli altri organismi previsti dal presente decreto a nessun titolo sono riconosciuti compensi, indennità, rimborsi spese o emolumenti, comunque denominati.

Art. 6.

Il decreto prot. GAB/28 del 5 marzo 2010 e il decreto prot. GAB 113 del 5 luglio 2010, citati in premessa, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2011

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo

11A08165

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iordache Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Iordache Mihaela, nata il 20 maggio 1973 a Pitesti (Romania), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di "Licentiat in Jurnalistica, profilul Jurnalistica" conseguito presso la "Universitatea din Bucuresti" nel giugno 1996, ai fini dell'accesso all'albo dei "giornalisti professionisti" e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"; Considerato che la richiedente ha documentato di aver maturato esperienza professionale in Romania per almeno due anni negli ultimi dieci, non essendo la professione regolamentata;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che non sono state riscontrate differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "giornalista professionista" e quella di cui è in possesso l'istante, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Iordache Mihaela, nata il 20 maggio 1973 a Pitesti (Romania), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Licentiat in Jurnalistica, profilul Jurnalistica" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "giornalisti professionisti" e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: Saragnano

11A07667

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciubotaru Adina Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Ciubotaru Adina Maria, nata il 18 luglio 1977 a Victoria (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di "Inginer diplomat– profilul Energetic, specializarea Energetica industriala" conseguito presso la "Universitatea Politehnica din Bucuresti" nel giugno 2001, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settori industriale e civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;